



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 114/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
ITALIA MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “AIR TV (LCN 237)” PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223
E DELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(PROC. N. 2678/FB)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS del 30 marzo 2017;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. 89/19/F/496 u.s. prot. 587/16 del 9 novembre 2016, pervenuta all’Autorità in data 10 novembre 2016 (prot. n. 0058936), il Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni ha comunicato di avere richiesto, tra l’altro, alla società Italia Media S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*Air TV (LCN 237)*” le registrazioni della programmazione mandata in onda in data 21, 22 e 23 ottobre 2016 ai fini dell’esercizio delle funzioni di monitoraggio sulle trasmissioni radiotelevisive.

Con la medesima nota del 9 novembre 2016 il Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni segnalava che la società Italia Media S.r.l., in riscontro alla richiesta avanzata, ha comunicato, con nota del 3 novembre 2016, di non poter procedere all’inoltro delle registrazioni delle trasmissioni mandate in onda dall’emittente “*Air TV (LCN 237)*” in data 21, 22 e 23 ottobre 2016 in quanto, al momento di effettuare la duplicazione su DVD, i tecnici dell’emittente hanno riscontrato che il *computer* sul quale era registrata l’intera programmazione era stato aggredito da un *virus* che ne aveva distrutto il contenuto, nonostante la registrazione risultasse apparentemente regolare e fosse stato installato un programma *antivirus*.

La Direzione contenuti audiovisivi, rilevato che la società Italia Media S.r.l. non è stata in grado di fornire la registrazione dei programmi trasmessi dall’emittente “*Air TV (LCN 237)*” in data 21, 22 e 23 ottobre 2016 al fine di consentire al Servizio di Polizia postale la verifica del rispetto della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva, con atto CONT.2/17/DCA/N°PROC.2678/FB del 12 gennaio 2017, notificato in data 17 gennaio 2017, accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio e contestava alla società sopra menzionata la presunta violazione del disposto di cui all’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società Italia Media S.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto di contestazione n. 2/17/DCA/N°PROC.2678/FB avvenuta in data 17 gennaio 2017.

3. Valutazioni dell'Autorità

Come rilevato supra sub 2., la società Italia Media S.r.l. non ha esercitato nel procedimento avviato dall'Autorità il diritto di difesa, non producendo alcuna argomentazione in memoria o nel corso di apposita audizione in relazione ai fatti contestati che valga ad escludere la violazione o a costituirne giustificazione.

Peraltro, la circostanza - asserita in fase prodromica al procedimento sanzionatorio - secondo la quale la mancata consegna del materiale richiesto dalla Polizia postale sarebbe stata determinata dalla perdita della registrazione dei programmi trasmessi da "Air TV (LCN 237)" conseguente all'aggressione di un *virus* informatico che ha compromesso il regolare funzionamento del *computer*, non costituisce di per sé causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, non risultando dimostrata agli atti la imprevedibilità dell'occorso e incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente e all'adozione delle opportune cautele, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.

Si considera, altresì, e se ne prende atto, che nel citato provvedimento n. CONT. 2/17/DCA/N°PROC.2679/FB del 12 gennaio 2017 la società autrice della presunta violazione è stata qualificata, per mero errore materiale, come fornitore di servizio media audiovisivo "in ambito locale" mentre la società Italia Media S.r.l. esercita l'attività di radiodiffusione televisiva "in ambito nazionale" attraverso l'emittente "Air TV (LCN 237)";

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva pertanto dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 e di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Air TV (LCN 237)" in data 21, 22 e 23 ottobre 2016;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. b)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media gravità, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "Air TV (LCN 237)" ha precluso alle istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto che la società Italia Media S.r.l., nel corso dei successivi controlli operati in data 9 novembre 2016 dal Servizio di Polizia postale, ha comunicato, con nota del 16 novembre 2016, di aver ripristinato la funzionalità dell'apparecchiatura di registrazione dei programmi soltanto a far data dal 5 novembre 2016, precludendo nuovamente all'autorità preposta il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva.

C. Personalità dell'agente

Si prende atto che la società Italia Media S.r.l. non risulta destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Italia Media S.r.l. relativo all'anno 2015, risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Italia Media S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Air TV (LCN 237)" con sede in Latina, via Isonzo n. 94, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 114/17/CSP ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223" ovvero, in alternativa, indicando la

medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 114/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi